

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **6** DEL 09 MAG. 2018

Oggetto: Atto di appello avanti il TSAP di Roma promosso da Raffineria di Gela SpA avverso la sentenza n. 331/2018 emessa dal TRAP di Palermo nella causa R.G. n. 125/16 tra Rosa Rosario +1 c/ il Consorzio ed altri - Costituzione in giudizio e nomina difensore.

L'anno duemiladiciotto il giorno NOVE del mese di MAGGIO presso la sede del CONSORZIO BONIFICA 5 PALERMO, il Dott. Vincenzo Pernice, in virtù del D.A. n. 29/GAB del 12/04/2018 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa il Consorzio di Bonifica 5 Gela, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale ;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la deliberazione n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la deliberazione n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo - contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

PRESO ATTO :

- che con atto notificato in data 24/12/2015 i sigg.ri Rosa Rosario e Amato Giuseppe ricorrevano avanti il Tribunale Regionale delle Acque di Palermo contro il Consorzio di Bonifica 5 Gela ed altri - e precisamente la Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, l'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente e la Raffineria di Gela - chiedendo di dichiararsi la responsabilità delle parti convenute in ordine agli eventi alluvionali del 10,11 e 12 marzo 2012 in zona di Acate (prov. Rg) durante i quali si verificò la esondazione del fiume Dirillo, ciascuna secondo il proprio apporto causale e conseguentemente di condannarle solidalmente ovvero secondo il grado di responsabilità di ciascuna di esse, al risarcimento dei danni in favore di essi ricorrenti stimati nell'ammontare complessivo di € 1.045.250,30 oltre accessori da accertarsi attraverso apposita CTU. Così il Consorzio di Bonifica 5 Gela era stato chiamato in giudizio da controparte in quanto proprietario dell'opera di presa d'acqua, ricorrendo quest'ultima altra potenziale causa per diversi motivi espressi;
- che avverso il suddetto ricorso, giusta deliberazione n.2417 del 12/01/2016, il Consorzio si determinava a costituirsi in giudizio affidando l'incarico legale all'Avv. Maria Giuseppa Randazzo;
- che nel corso della causa veniva espletata CTU collegiale;
- che con e-mail datata 10/04/2018, assunta al prot. n. 919 del 13/04/2018 l'Avv. Maria Giuseppa Randazzo comunicava al Consorzio trasmettendone copia:
 - dell'intervenuta sentenza n. 331 del TRAP di Palermo pubblicata il 19/02/2018;
 - dell'atto di appello proposto dalla Raffineria di Gela avanti il TSAP di Roma notificato al Consorzio via posta presso il suo studio legale in data 23/03/2018 ;

VISTA la sentenza n. 331/2018, con la quale il TRAP ha condannato l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana e la Raffineria di Gela in solido tra loro al pagamento delle somme di € 66.095,20 in favore di Rosa Rosario e di € 90.729,40 in favore di Amato Giuseppe, oltre accessori, spese processuali e di CTU, statuendo il loro concorso di colpa nella misura rispettivamente del 90% e del 10%; ha invece rigettato la domanda nei confronti del Consorzio di Bonifica 5 Gela condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore di quest'ultimo liquidate in € 7.642,00 oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge;

VISTO l'atto di appello avverso la suddetta sentenza con udienza fissata per il 23/05/2018;

RITENUTO a tutela degli interessi dell'Ente di costituirsi nel giudizio de quo conferendo apposito incarico legale a professionista abilitato alle giurisdizioni superiori;

RICHIAMATO il generale orientamento della Corte dei Conti (fra le altre, deliberazione n. 19/2009/PAR Sezione di controllo della Basilicata) e del Consiglio di Stato (fra le altre, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730), in base al quale l'incarico alla difesa in giudizio non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ma nel novero dei contratti d'opera ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile ed è pertanto conferibile in via diretta.

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011, nella quale si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessaria distinzione fra l'appalto di servizi legali, di cui all'Allegato II B, del D. Lgs. n. 163/2006, considerabile un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, come un mero contratto d'opera intellettuale.

DATO ATTO che con consortile prot. n. 1050 del 24/04/2018 è stato richiesto all'Avv. Luigi Mattei apposito preventivo di massima in ordine all'incarico in argomento;

VISTO il preventivo del 27/04/2018 trasmesso via pec dall'Avv. Luigi Mattei per l'importo complessivo di € 6.000,00, di cui 5.100,00 per onorari ed € 900,00 per spese vive, oltre oneri accessori e fiscali come per legge;

PRESO ATTO che l'ammontare del preventivo in questione risulta al lordo del calcolo degli oneri accessori e fiscali pari all'importo di € 8.341,51;

RITENUTO di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio sopra oggettivato all'Avv. Luigi Mattei giusto preventivo trasmesso dal medesimo professionista;

In conformità alle premesse:

DELIBERA

- I. **La costituzione in giudizio** del Consorzio di Bonifica 5 Gela al fine di resistere all'atto di appello dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, notificato dalla Raffineria di Gela SpA contro il citato Consorzio per l'udienza del 23/05/2018.
- II. **Conferire** per quanto sopra mandato difensivo all'Avv. Luigi Mattei con studio legale in Palermo via Francesco Ferrara n. 8, a costituirsi in giudizio d'appello ed esplicitare tutte le istanze, difese ed eccezioni più opportune.
- III. **Stabilire** per il suddetto Avvocato che il compenso professionale per quanto sopra ammonta ad un importo complessivo lordo di € 8.341,51 di cui € 5.100,00 per onorari, € 765,00 per spese generali ex art. 13 (15% su onorari), € 234,60 per cassa avvocati (4%), € 1.341,91 per IVA 22% ed € 900,00 per spese vive.
- IV. **Disporre** che il suddetto compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione del giudizio, previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.
- V. **Impegnare** la superiore somma sul cap. 150 del bilancio.
- VI. **Trasmettere** copia del presente atto al Settore Segreteria Affari Generali Legali e all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti successivi di competenza.
- VII. **Di dare immediata esecuzione** della presente deliberazione nelle more della pubblicazione

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Vincenzo Pernice)